



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 14/03/2018
Numero: 0023168
Ufficio: SG - UVMAC Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione

Al Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza
Dell'Istituto Nazionale di Astrofisica
Direttore generale
Dr. Gaetano Telesio

Al Presidente dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica
Prof. Nicolò D'Amico

inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Fasc. UVMAC/114/2018

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Oggetto: adempimenti ai sensi della legge 190/2012 – Raccomandazione

Nell'adunanza del 7 marzo 2018, il Consiglio dell'Autorità ha esaminato l'istruttoria condotta dal competente Ufficio di vigilanza concernente il cumulo di funzioni in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ed ha deliberato di fornire alcune indicazioni al fine di rimuovere ogni impedimento al pieno ed effettivo svolgimento di tale incarico.

Secondo quanto rappresentato in istruttoria, il direttore generale dell'INAF, oltre ad essere stato individuato quale RPCT, è titolare, altresì, dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. 175/2017.

A seguito delle modifiche alla legge 190/2012 introdotte dal d.lgs. 97/2016, così come indicato nel PNA 2016, non appare conforme alla norma che il RPCT cumuli anche le prerogative dell'UPD.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 55, co. 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 175/2017, nella parte che sancisce che le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale siano erogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari, lascia piena ed autonoma scelta a ciascuna amministrazione su come individuare tale Ufficio. Su tale argomento è più volte intervenuta la Corte di Cassazione (*ex multis* sentenza n. 5317/2017) che ha chiarito che l'obiettivo perseguito dalla norma è quello di garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura di riferimento.

Il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all'ordinamento proprio di ciascuna di esse, ha inteso sottolineare la necessità



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

di procedere alla individuazione dell'ufficio, coniugando il rispetto della finalità sopra indicata con le esigenze organizzative di ciascun ente.

La modifica apportata al co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012, dal d.lgs. 97/2016, recepita dall'ANAC nel PNA 2016, ha chiarito che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dando per assunto, in tal modo, che si tratta di competenze diverse attribuite a soggetti diversi tra loro.

Con lo stesso d.lgs. 97/2016 è stata superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico di RPCT: nel caso in cui l'INAF intenda mantenere in capo al direttore generale la responsabilità dell'UPD, l'Istituto potrà valutare di affidare le funzioni di RPCT a un dirigente amministrativo di seconda fascia.

Secondo le informazioni rese, vi sono in organico dell'Istituto due dirigenti amministrativi di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ricoprono, rispettivamente, gli incarichi di responsabilità degli unici due uffici della direzione generale, ossia l'Ufficio I - Gestione delle Risorse Umane e l'Ufficio II - Gestione Bilancio, Contratti e Appalti, uffici considerati ad alto rischio corruzione.

In ogni caso si ritiene che non sia preferibile affidare l'incarico di RPCT al responsabile dell'ufficio contratti e appalti. Si ricorda, altresì, che l'incarico di RPCT non può comportare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Nel caso la scelta ricada su un responsabile di aree a rischio, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, che il potere di sindacato sia detenuto da una sola figura, e devono essere previsti adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni.

In tal senso il RPCT deve potersi riferire e coordinare con il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il sistema di controllo di gestione o audit interno o i servizi legali.

Al riguardo, potrebbe risultare di valido ausilio per l'attuazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione, quanto previsto da codesto Istituto nel PTPCT 2018/2020, con riferimento alla rete di referenti della prevenzione della corruzione.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, si raccomanda, nel rispetto delle diverse finalità delle norme esaminate e delle autonome prerogative di codesto Istituto, di disporre le scelte organizzative migliori per assicurare che al RPCT siano attribuiti poteri e funzioni idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e in assenza di eventuali incompatibilità e di potenziali conflitti di interesse.

Raffaella Cantone